

DDL INTERCETTAZIONI

D.D.L. approvato dalla Camera dei deputati il 11 giugno 2009	Modifiche approvate in commissione giustizia del Senato
Art. 1 comma 1 Aggiunge ai motivi di astensione obbligatoria del giudice i casi in cui egli abbia "pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli"	1. <i>identico</i>
Art. 1 comma 2 Amplia i casi di sostituzione obbligatoria del PM	2. <i>identico</i>
Art. 1 comma 3 Estende il divieto di intercettazione relativo a comunicazioni dei difensori e di altri soggetti indicati	3. <i>identico</i>
Art. 1 comma 4 Prevede che gli atti non più coperti da segreto (che attualmente non possono essere pubblicati, neanche in parte, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare) possano essere pubblicati per riassunto	4. <i>soppresso</i>
Art. 1 comma 5 -introduce un divieto assoluto di pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, fino alla fine delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare della documentazione e gli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico. -introduce un divieto assoluto di pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. La pubblicazione nel contenuto è consentita dopo che la persona sottoposta alle indagini o il difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza del giudice.	5. <i>-soppresso</i> -si stabilisce che anche in caso di pubblicazione nel contenuto non possano essere pubblicate le parti che riproducono la documentazione e gli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico
Art. 1 comma 6 Disciplina il divieto della pubblicazione e diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati.	6. <i>Identico</i>
Art. 1 comma 7	7.

DDL INTERCETTAZIONI

<p>-prevede il divieto di pubblicazione "in ogni caso" degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui è stata ordinata la distruzione</p> <p>-dispone il divieto di pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti,circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l'espunzione</p>	<p>-"in ogni caso" è sostituito con "sempre"</p> <p>-il divieto di pubblicazione vale sia ove sia stata disposta l'espunzione sia ove non ci sia stata acquisizione o trascrizione.</p>
<p>Art. 1 comma 8</p> <p>Interviene in materia di illecito disciplinare costituito dalla violazione del divieto di pubblicazione. Si introduce l'obbligo del procuratore della Repubblica di informare immediatamente il titolare del potere disciplinare, al momento dell'iscrizione nel registro degli indagati, perché disponga la sospensione cautelare dal servizio.</p>	<p>8. <i>Identico</i></p>
	<p>8 bis</p> <p>Inserisce tra i documenti dei quali il pubblico ministero dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto quelli riguardanti le riprese e le registrazioni fraudolente (punte dal nuovo art. 616-<i>bis</i> c.p. introdotto in commissione al comma 26). Di essi è vietato effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento ed il loro contenuto non può essere utilizzato.</p>
	<p>8 bis</p> <p>-Estende le disposizioni sulle intercettazioni alle riprese visive a contenuto captativo di conversazioni e a quelle a contenuto non captativo che si svolgono all'interno di abitazioni o dimore private.</p> <p>-Esclude l'autorizzazione del giudice per il caso di riprese televisive in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico qualora eseguite dalla polizia giudiziaria, d'iniziativa o su delega del PM.</p>
	<p>8 ter</p> <p>-Estende le disposizioni sulle intercettazioni alle intercettazioni di corrispondenza postale per quanto compatibili.</p>
<p>Art. 1 comma 9</p> <p>-Mantiene l'attuale catalogo di reati per i quali sono consentite le intercettazioni (non era così nel ddl Alfano)</p> <p>-Rende ammissibili le intercettazioni anche con acquisizione dei tabulati telefonici o con l'intercettazione di immagini mediante riprese televisive.</p> <p>-Limita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti-</p>	<p>9. <i>Identico</i></p>

DDL INTERCETTAZIONI

<p>cd. intercettazioni ambientali- al caso in cui vi sia fondato motivo di ritenere che nei luoghi (quindi in ogni luogo, e non come è ora nelle abitazioni o altro luogo di privata dimora) ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.</p>	
<p>Art. 1 comma 10 Riguarda i presupposti e le forme del provvedimento con cui sono disposte le intercettazioni: a) -insieme alla richiesta di autorizzazione del PM si richiede l'assenso scritto del Procuratore o del magistrato; -la competenza ad autorizzare le intercettazioni è del tribunale del capoluogo del distretto in sede collegiale (ora è il GIP); -il provvedimento ha la forma di un decreto motivato non più modificabile o sostituibile; -I presupposti del provvedimento sono la sussistenza di evidenti indizi di colpevolezza; l'assoluta indispensabilità delle intercettazioni per la prosecuzione delle indagini; la sussistenza di specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede.</p> <p>b) insieme alla richiesta di autorizzazione il PM trasmette al giudice il fascicolo con gli atti di indagine.</p> <p>c) per i procedimenti contro ignoti, è prevista la richiesta della persona offesa per l'autorizzazione a disporre le intercettazioni sulle utenze o nei luoghi nella disponibilità della stessa, al solo fine di identificare l'autore del reato. L'acquisizione dei tabulati telefonici è sempre consentita al solo fine di identificare l'autore del reato.</p> <p>d) disciplina le intercettazioni in caso di urgenza.</p>	<p>10.</p> <p>-I presupposti del provvedimento sono, congiuntamente: la sussistenza di gravi indizi di reato; l'assoluta indispensabilità delle intercettazioni per la prosecuzione delle indagini; in caso di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, le utenze sono intestate o in uso a soggetti indagati o a soggetti informati sui fatti e esistono concreti elementi per ritenere che le conversazioni o comunicazioni siano attinenti ai fatti; in caso di acquisizione del traffico, le utenze sono intestate o in uso agli indagati o a persone informate sui fatti; nei casi di riprese televisive, i luoghi appartengono o sono in uso agli indagati o a persone informate sui fatti.</p> <p>b) "giudice" è sostituito con "tribunale"</p> <p>c) si prevede che il giudice valuti la sussistenza dei gravi indizi di reato anche alla stregua degli evidenti indizi di colpevolezza.</p>

DDL INTERCETTAZIONI

<p>e) introduce un limite massimo di durata delle intercettazioni, prevista per un periodo massimo di 30 giorni con due eventuali proroghe di 15+15 (quindi max 60 giorni).</p> <p>f) -prevede una disciplina speciale delle intercettazioni in caso di indagini relative a delitti di particolare allarme sociale di cui all'art. 51, commi 3 bis e 3 quater cpp. In questo caso l'autorizzazione è data se ci sono sufficienti indizi di reato. La durata max è aumentata a 40 giorni con proroghe per periodi di 20 giorni. -nel decreto che dispone l'intercettazione il PM deve indicare l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile delle operazioni</p> <p>g) il PM svolge le operazioni personalmente o tramite un ufficiale di polizia giudiziaria e può farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.</p> <p>h) rende più rigorosi gli adempimenti relativi alle annotazioni nel registro delle intercettazioni.</p>	<p>d) <i>identico</i></p> <p>e) proroga di ulteriori 15 gg le intercettazioni per il caso in cui occorra impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero che siano commessi altri reati.</p> <p>f) <i>(correzione formale)</i></p> <p>g) identico</p> <p>h) identico</p>
<p>Art. 1 comma 11 Riguarda l'esecuzione delle operazioni di intercettazione.</p> <p>a) -specifica il contenuto del verbale e le modalità di conservazione -concentra a livello distrettuale le operazioni di registrazione</p>	<p>11.</p>

DDL INTERCETTAZIONI

<p>-stabilisce le operazioni di ascolto presso la procura della Repubblica o presso i servizi di polizia giudiziaria</p> <p>b) attribuisce la competenza sui centri di intercettazione e di ascolto ai procuratori generali presso la Corte d'Appello e ai procuratori della Repubblica</p> <p>c) stabilisce che i verbali e le registrazioni: devono essere immediatamente trasmessi al PM; devono essere depositati in segreteria entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni; devono rimanere depositati per almeno 5 gg. salvo proroga. Dispone che il ritardo del deposito deve essere autorizzato dal tribunale e motivato. Il termine ultimo per il deposito è la data di emissione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari. Precisa che i difensori delle parti devono essere immediatamente avvisati e hanno a disposizione il termine del deposito per prendere cognizione, salvo il divieto di rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti.</p> <p>d) -vieta lo stralcio delle registrazioni e dei verbali prima del deposito in segreteria. -viene ridisegnato il procedimento di stralcio prevedendo una udienza davanti al tribunale in camera di consiglio.</p> <p>e) -stabilisce che le operazioni di trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite sono disposte dal tribunale nei soli casi in cui le ritenga necessarie ai fini della decisione da assumere; - stabilisce che è sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini. Il tribunale in ogni caso dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni; - attribuisce ai difensori la facoltà di fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico.</p>	<p>Si precisa che il deposito è curato dal PM</p> <p>Il termine del deposito è elevato fino a quindici giorni</p>
---	---

DDL INTERCETTAZIONI

	Precisa che è sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti, circostanze e persone estranei alle indagini.
<p>Art. 1 comma 12 Riguarda la conservazione della documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none">-specifica che i verbali ed i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un apposito archivio riservato tenuto presso l'ufficio del PM che ha disposto l'intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo;-precisa che le registrazioni – da conservare fino a sentenza non più soggetta ad impugnazione – siano successivamente distrutte sotto il controllo dell'autorità giudiziaria;-affida al tribunale la competenza ad autorizzare tale distruzione e a controllarne l'esecuzione	12. <i>Identico.</i>

DDL INTERCETTAZIONI

<p>Art. 1 comma 13 Riguarda l'utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti:</p> <p>- consente l'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi da quello in cui sono state autorizzate, solo quando esse risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di particolare allarme sociale di cui agli artt. 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), c.p.p., a condizione che esse non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte.</p>	<p>13.</p> <p>Estende l'utilizzabilità in procedimenti diversi quando tali intercettazioni risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli artt. 241, 256, 257, 416-ter, 419, 600-ter comma 2, 600-quinquies c.p.p.</p>
<p>Art. 1 comma 14 Riguarda tutte le comunicazioni -anche non di servizio - di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza:</p> <p>1. Prevede che quando si intenda procedere alle operazioni di intercettazioni di comunicazioni che l'acquisizione di tabulati sulle utenze riconducibili al DIS e ai servizi di informazione per la sicurezza:</p> <p>- la richiesta dell'autorizzazione a disporre le operazioni deve essere formulata, a pena di nullità, direttamente dal procuratore della Repubblica che ne informa il procuratore generale;</p> <p>- il Presidente del Consiglio dei ministri venga informato immediatamente e, comunque non oltre 5 giorni, dell'inizio delle operazioni di intercettazione. Entro tale termine il procuratore della Repubblica deve trasmettere al Presidente del Consiglio copia dei documenti dei supporti e degli atti relativi alle operazioni eseguite;</p> <p>- il procuratore della Repubblica sarà personalmente responsabile dell'esecuzione delle operazioni, della segretezza e custodia dei documenti, dei supporti e degli atti ad esse relativi;</p> <p>- viene limitata la possibilità dell'autorità giudiziaria di utilizzare le informazioni inviate al Presidente del Consiglio, in attesa di una decisione di quest'ultimo, al caso in cui le esigenze cautelari abbiano un carattere</p>	<p>14. <i>Identico.</i></p>

DDL INTERCETTAZIONI

<p>eccezionale;</p> <ul style="list-style-type: none">- il termine a disposizione del Presidente del Consiglio per opporre il segreto viene ridotto da 60 a 30 giorni;- in caso di opposizione del segreto di Stato, della relativa documentazione non può essere a nessun titolo estratta o rilasciata copia;- in caso di conflitto di attribuzione e di risoluzione di tale conflitto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria deve trasmettere la documentazione al DIS <p>2. Al di fuori dei casi di cui al punto 1, si prevede che quando l'autorità giudiziaria abbia acquisito, comunicazioni di appartenenti al DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, - tutte le comunicazioni e non le sole comunicazioni di servizio - trasmette immediatamente i documenti, i supporti e gli atti concernenti tali comunicazioni al procuratore della Repubblica, che seguirà anche in questi casi la procedura sopra descritta.</p>	
<p>Art. 1 commi 15 e 16 Riguardano il divieto di utilizzazione delle intercettazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- vengono molto ampliati i casi di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni;- prevede in particolare l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni se in udienza preliminare o nel dibattimento emerge una diversa qualificazione del fatto non rientrante nelle ipotesi di ammissibilità delle intercettazioni previste dall'art. 266 c.p.p.	<p>15. e 16. <i>Identici</i></p>

DDL INTERCETTAZIONI

<p>Art. 1 comma 17 Riguarda le ordinanze che autorizzano una misura cautelare:</p> <p>prevede che l'ordinanza che autorizza una misura cautelare possa fare riferimento solo al contenuto delle intercettazioni e non riportare il loro testo integrale, che invece va inserito in un apposito fascicolo da allegare agli atti.</p>	<p>17.<i>Identico.</i></p>
<p>Art. 1 comma 18 Riguarda gli adempimenti esecutivi delle misure cautelari:</p> <p>- attribuisce ai difensori la facoltà di prendere visione del contenuto integrale dell'intercettazione richiamata per l'applicazione delle misure cautelari.</p>	<p>18.<i>Correzione solo formale</i></p>
<p>Art. 1 comma 19 Riguarda l'obbligo del segreto:</p> <p>-Prevede che il segreto copra non solo gli atti bensì tutta l'attività d'indagine compiuta dal PM e dalla polizia giudiziaria;</p>	<p>19.<i>Soppresso.</i></p>
<p>Art. 1 comma 20 Riguarda sempre l'obbligo del segreto:</p> <p>-dispone che l'eventuale autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi sia disposta non più dal PM ma dal giudice, su richiesta del PM</p>	<p>20.<i>Identico.</i></p>
<p>Art. 1 comma 21 Riguarda l'obbligo del segreto per le intercettazioni:</p> <p>Introduce specifici obblighi di segreto riguardanti le intercettazioni. Sono sempre coperti da segreto:</p> <p>- i verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato, che non siano stati acquisiti al procedimento;</p> <p>- i documenti che contengono dati inerenti a intercettazioni illecitamente formati o acquisiti e i</p>	<p>21.</p>

DDL INTERCETTAZIONI

<p>documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, se non acquisiti al procedimento; sono invece coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari, se acquisiti al procedimento come corpo del reato</p>	<p>Si precisa che i documenti che contengono dati inerenti a intercettazioni illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, acquisiti al procedimento, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari, anche se non acquisiti come corpo del reato</p>
<p>Art. 1 comma 22 Riguarda l'arresto obbligatorio in flagranza:</p> <p>prevede l'arresto obbligatorio in flagranza anche per il delitto di associazione per delinquere finalizzata a commettere particolari ipotesi di furto aggravato, furto in abitazione e furto con strappo. Ciò dovrebbe permettere l'utilizzabilità, nei procedimenti per l'accertamento di tali delitti, dei risultati delle intercettazioni disposte in altri procedimenti.</p>	<p><i>22. Identico.</i></p>
	<p>22-bis. prevede l'arresto obbligatorio in flagranza anche per il delitto di atti sessuali con minorenne previsto dall'articolo 609- quater.</p>
<p>Art. 1 comma 23 Riguarda i verbali e i nastri registrati delle intercettazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- non prevede più che le registrazioni siano contenute su nastro, bensì, genericamente su supporto e che tali supporti non contengano solo le registrazioni, ma anche i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche;- prevede la designazione da parte del procuratore della Repubblica di un funzionario responsabile del servizio intercettazioni nonché della tenuta sia del registro che dell'archivio riservato delle intercettazioni;- prevede, che in relazione alle informazioni, documenti, supporti e atti relativi alle comunicazioni di appartenenti al DIS e ai servizi di informazione per la sicurezza, si applichino le disposizioni in materia di protezione e tutela dei documenti e materiali classificati ovvero	<p><i>23. Identico</i></p>

DDL INTERCETTAZIONI

coperti da segreto di Stato	
<p>Art. 1 comma 24 Riguarda le informazioni sull'azione penale: - in caso di esercizio dell'azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il PM procedente deve fornire all'autorità da cui l'impiegato dipende, oltre alla notizia dell'imputazione, anche le norme di legge che si ritengono violate nonché la data e luogo del fatto; - in caso di esercizio dell'azione penale nei confronti verso ecclesiastici o religiosi del culto cattolico, il PM procedente deve fornire tali informazioni: a) al cardinale Segretario di Stato quando indagato o imputato sia un vescovo diocesano o autorità religiosa equiparata; b) all'ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura procedente quando siano indagati o imputati sacerdoti secolari e assimilati - gli obblighi informativi all'autorità ecclesiastica cattolica sussistono anche nei casi di applicazione di altre misure cautelari personali nonché di invio dell'informazione di garanzia</p>	<p>24. <i>Identico</i></p>
<p>Art. 1 comma 25 Riguarda le riprese audiovisive dei dibattimenti: -elimina l'attuale facoltà del giudice di autorizzare in tutto o in parte la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva del dibattito anche senza il consenso delle parti, quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattito</p>	<p>25. <i>Identico</i></p>

DDL INTERCETTAZIONI

<p>c) punisce con la reclusione da 1 a 3 anni la pubblicazione di intercettazioni di cui è stata ordinata la distruzione o riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini di cui sia stata disposta l'espunzione;</p> <p>d) viene introdotto il nuovo reato di "Accesso abusivo ad atti del procedimento penale", in base al quale è punito con la reclusione da 1 a 3 anni chiunque illecitamente prende cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto;</p> <p>e) in tema di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale prevede un inasprimento della sanzione pecuniaria (ammenda da 1.000 a 5.000 euro)</p> <p>f) - prevede l'arresto fino a trenta giorni o l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro anche per chi viola il divieto di pubblicazione e diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati; - prevede un'aggravante per l'ipotesi in cui la pubblicazione riguardi intercettazioni (ammenda da 2.000 a 10.000 euro, sempre in alternativa all'arresto fino a trenta giorni);</p> <p>g) introduce nel codice penale una nuova contravvenzione, che prevede l'ammenda da euro 500 a euro 1.032 euro per: a) i procuratori generali presso la corte d'appello e dei procuratori della repubblica territorialmente competenti; b) il funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell'archivio riservato nel quale sono</p>	<p>- la punibilità è esclusa:</p> <p>a) quando le riprese o registrazioni sono utilizzate nell'ambito di un procedimento innanzi all'autorità amministrativa ovvero giudiziaria ordinaria o amministrativa o nell'ambito di un procedimento volto alla definizione di una controversia;</p> <p>b) quando le riprese o registrazioni sono effettuate nell'ambito delle attività di difesa della sicurezza dello Stato;</p> <p>c) quanto le riprese e le registrazioni sono effettuate ai fini della attività di cronaca dei giornalisti professionisti iscritti all'albo professionale;</p> <p>d) specifica che se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio la pena è della reclusione da due a sei anni;</p>
--	--

DDL INTERCETTAZIONI

<p>custoditi i verbali e i supporti, che abbia omesso di esercitare il controllo delle operazioni di intercettazione necessario ad impedirne la indebita cognizione</p>	
<p>Art. 1 comma 27</p> <p>Introduce la responsabilità delle persone giuridiche per il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale:</p> <ul style="list-style-type: none">- in questi casi il giudice applicherà all'ente, presumibilmente l'editore della testa giornalistica, la sanzione pecuniaria da 250 a 300 quote. (L'importo di una quota varia da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.548 euro).	<p>27. Identico</p>
<p>Art. 1 comma 28</p> <p>Riguarda le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate o trasmesse immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità:</p> <ul style="list-style-type: none">a) - prevede per le trasmissioni radiofoniche o televisive, che le dichiarazioni o le rettifiche siano effettuate entro 48 ore dalla data di ricezione della richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato può rivolgersi all'autorità giudiziaria ovvero, se l'emittente contesta il diritto alla rettifica, all'Autorità delle comunicazioni che si pronuncerà entro 5 giorni;- per i siti informatici la rettifica sia pubblicata entro 48 ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferisce;	<p>28.</p> <p>a)</p>

DDL INTERCETTAZIONI

<p>b) precisa che la pubblicazione della rettifica non deve essere accompagnata da commenti;</p> <p>c) per la stampa non periodica si prevede che l'autore dello scritto (o, in mancanza, l'editore o, in mancanza, lo stampatore) debba provvedere, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione della rettifica, a proprie spese, su massimo 2 quotidiani a tiratura nazionale indicati dall'offeso ed entro 7 giorni dalla richiesta;</p> <p>d) coordina la disposizione relativa all'azione a tutela del diritto di rettifica, con le modifiche apportate dalle lettere a) e c);</p> <p>e) il ricorso al tribunale a garanzia dell'effettività del diritto di rettifica sia consentito anche all'autore della pubblicazione quando altri (direttore responsabile del quotidiano/periodico o responsabile della trasmissione) si rifiutino di pubblicare la rettifica richiesta</p>	<p>- Si precisa che nei siti informatici sono compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica;</p> <p>d) ed e) si precisa che quando ci si riferisce siti informatici sono compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica;</p>
<p>Art. 1 comma 29</p> <p>Prevede una relazione annuale da parte di ciascun procuratore della Repubblica al Ministro della giustizia sulle spese di gestione e di amministrazione per le intercettazioni effettuate nell'anno precedente. La relazione è successivamente trasmessa alla giustizia alla Corte dei conti, ai fini del controllo sulla gestione;</p>	<p>29. Identico</p>
	<p>29.bis</p> <p>Riguarda l'estensione dell'obbligo per l'autorità giudiziaria di richiedere l'autorizzazione della Camera per eseguire intercettazioni di un parlamentare</p> <p>- l'autorità giudiziaria deve chiedere l'autorizzazione alla Camera anche quando esegua intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ovvero acquisisca tabulati di comunicazioni, nei confronti di soggetti non membri delle Camere, nel caso in cui da</p>

DDL INTERCETTAZIONI

	<p>qualsiasi atto di indagine emerga che le operazioni medesime sono comunque finalizzate, anche indirettamente, ad accedere alla sfera delle comunicazioni del parlamentare;</p> <p>- i verbali e i supporti contenenti le operazioni di intercettazione riguardanti direttamente o indirettamente (vedi punto precedente) membri del Parlamento sono inseriti in fascicolo separato e conservati in apposita sezione dell'archivio riservato;</p>
	<p>29.ter</p> <p>- i verbali e i supporti contenenti le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, ovvero i tabulati di comunicazioni acquisiti nel corso degli stessi procedimenti, sono inseriti in fascicolo separato e conservati in apposita sezione dell'archivio riservato; della loro sussistenza è data riservata comunicazione al parlamentare interessato alla conclusione delle indagini preliminari.</p>
<p>Art. 1 comma 30</p> <p>Riguarda il tetto massimo di spesa per le intercettazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- introduce uno stanziamento complessivo massimo di spesa per le operazioni di intercettazione individuato dal Ministro della giustizia, sentito il CSM e ripartito per ciascun distretto di Corte di appello.- il procuratore generale della Corte di appello provvede alla ripartizione dello stanziamento tra le singole procure della Repubblica;- il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al procuratore generale per comprovate sopravvenute esigenze investigative.	<p>30. Identico</p>
	<p>30-bis.</p> <p>si prevede un decreto dei Ministri della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione e innovazione, da adottarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge, nelle quali saranno stabilite le tariffe per la fornitura dei servizi connessi all'esecuzione di intercettazioni da parte delle società concessionarie di pubblici servizi di telefonia;</p>
<p>Art. 1 comma 31</p> <p>All'attuazione del comma 30 si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.</p>	<p>31. Identico</p>
<p>Art. 1 comma 32</p> <p>Si abroga l'art. 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 in tema di lotta alla criminalità organizzata, la cui disciplina è sostituita con le modifiche apportate dal</p>	<p>32. Identico</p>

DDL INTERCETTAZIONI

<p>comma 10 del disegno di legge all'art. 267 c.p.p.</p>	
<p>Art. 1 comma 33 Riguarda le modifiche al Codice della privacy in tema di codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche:</p> <p>a)</p> <ul style="list-style-type: none"> - stabilisce che, in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, e in caso di violazione delle norme generali sul trattamento dei dati o delle norme specifiche relative al trattamento per finalità giornalistiche il Garante può non solo vietare il trattamento dei dati, ma disporre il blocco; - prevede che il Garante possa inoltre, a tutela dell'interessato, imporre la pubblicazione o diffusione in una o più testate della decisione che accerta la violazione; - nel procedimento che conduce alla decisione del Garante, il Consiglio nazionale, il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti competente, associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti; - prevede che la pubblicazione o diffusione della decisione del Garante, sia effettuata gratuitamente e nel rispetto delle modalità fissate dallo stesso Garante. Se la pubblicazione deve essere effettuata anche su testate diverse da quella che ha commesso la violazione, si osservano le disposizioni del regolamento sulle procedure istruttorie dell'Antitrust in materia di pubblicità ingannevole e comparativa; <p>b)</p> <p>prevede la reclusione da 3 mesi a 2 anni - oltre che nei casi già previsti attualmente - per chiunque, essendovi tenuto, non osserva un provvedimento del Garante con il quale si prescrive la pubblicazione in una o più testate della decisione che accerta la violazione delle prescrizioni</p>	<p>33. Identico</p>
	<p>33-bis. Riguarda gli illeciti disciplinari dei magistrati nell'esercizio delle funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stabilisce che l'inserimento nella motivazione di un provvedimento giudiziario di circostanze relative a fatti personali di terzi estranei, che non rilevano a fini processuali costituisce per il magistrato illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni
<p>Art. 1 comma 34 Riguarda la disciplina transitoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prevede che le disposizioni della legge non si applichino ai procedimenti penali pendenti alla data della sua entrata in vigore 	<p>34. - prevede che continuino ad applicarsi le norme previgenti ai soli procedimenti pendenti nei quali, alla data di entrata in vigore della legge, sia stato emesso il decreto di autorizzazione all'esecuzione di intercettazioni previste dall'art. 266 c.p.p.. In tal caso, queste non possono ulteriormente proseguire</p>

DDL INTERCETTAZIONI

	per un tempo superiore al termine massimo di durata previsto nel nuovo articolo 267, comma 3, di 30 giorni con due eventuali proroghe di 15+15 (quindi max 60 giorni)
	34-bis stabilisce che le norme relative ai divieti di pubblicazione e all'obbligo di segreto si applicano anche in relazione ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore, senza distinzione alcuna.
	34-ter si differisce di 24 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge l'efficacia delle disposizioni che attribuiscono al tribunale distrettuale, in composizione collegiale, la competenza in ordine all'autorizzazione delle operazioni previste dall'art. 266 c.p.p.
Art. 1 comma 35 Riguarda la disciplina transitoria: - specifica che le nuove disposizioni (comma 11) in tema di svolgimento delle operazioni di intercettazione attraverso impianti installati presso ogni distretto di corte d'appello si applicano decorsi tre mesi dalla pubblicazione del decreto con il quale il Ministro della giustizia dispone l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica. Fino ad allora si continuerà ad applicare l'art. 268, comma 3, c.p.p. attualmente in vigore;	35. Identico

a cura di Carlo Ferrajoli

27 maggio 2010